

CIRCOLARE n. 1/2018

PSR Calabria 2014-2020 – Chiarimenti ed indicazioni operative sulle procedure di attuazione delle “Variazioni al Progetto” e precisazioni modalità di presentazione “Domanda di Pagamento”.

Con D.D.G. n. 7609 del 30/06/2016 sono state approvate le disposizioni procedurali per il trattamento delle domande di sostegno a valere sulle Misure ad investimento del PSR Calabria 2014/2020. Dette disposizioni regolamentano le diverse fasi della procedura di trattamento delle domande, ivi compresa quella concernente la “Variazione al Progetto” e la presentazione della “Domanda di Pagamento”.

In riferimento alle variazioni al progetto, disciplinate al Paragrafo 10) e relativi sottoparagrafi delle medesime disposizioni, risulta pervenuta da parte della Federazione degli Ordini dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Calabria, istanza recante in oggetto: *Misura 4 – PSR Calabria 2014/2020: chiarimenti su procedure attuazione “Variazioni al progetto”*, giusta nota prot. n. 49 del 03/05/2018 assunta al Prot. SIAR n. 161320 del 09/05/2018.

Preso spunto dalla succitata istanza, ed in linea con le disposizioni procedurali di cui sopra alle quali comunque si rimanda, si riportano di seguito alcuni chiarimenti e talune indicazioni operative di cui tener conto nelle procedure di attuazione delle “Variazioni al progetto”. Ciò, al fine di fornire utili indicazioni in ordine al contenuto dell’istanza pervenuta e di contribuire a ridurre al minimo le varianti, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia ed efficienza della spesa e della certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate.

Inoltre, si ritiene opportuno fornire altresì talune precisazioni in ordine alla modalità di presentazione delle domande di pagamento di anticipo, di acconto (Stato Avanzamento Lavori) e di saldo.

Dette precisazioni si rendono necessarie a seguito della constatazione di inopportune trasmissioni di domande di pagamento pervenute, agli uffici regionali preposti, in palese contrasto con il processo di dematerializzazione adottato dalla Regione Calabria nell’ambito del PSR Calabria 2014/2020.

Chiarimenti variazioni al progetto

A) Cambio sede dell’investimento

Come già previsto al sottoparagrafo 10.2) delle disposizioni procedurali in parola, *“Le variazioni relative al cambio della sede dell’investimento devono essere preventivamente richieste alla struttura competente per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi propedeutici al rilascio dell’autorizzazione.....”*.

A tal riguardo si precisa che in presenza di un mero cambio di sede, senza variazioni tecniche e/o economiche sostanziali al progetto e senza adeguamenti tecnici e/o economici al progetto, non si applicano i limiti percentuali di cui ai sottoparagrafi 10.3) e 10.4), delle medesime disposizioni, ai fini dell’eventuale autorizzazione al cambio della sede dell’investimento. Di contro, nel caso la richiesta di variazione del cambio di sede preveda contestualmente variazioni tecniche e/o adeguamenti tecnici rispetto all’operazione finanziata, la medesima richiesta dovrà essere assoggettata anche alle disposizioni previste dai predetti sottoparagrafi 10.3) e/o 10.4).

B) Variazioni tecniche e/o economiche sostanziali al progetto

Al sottoparagrafo 10.3) delle disposizioni procedurali in parola è stabilito che: *“Le variazioni che hanno per oggetto modifiche tecniche al progetto approvato e/o modifiche alle categorie di spesa del quadro economico (es. opere murarie, acquisto attrezzature, acquisto macchinari, sistemazioni esterne, ecc..) devono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione degli uffici istruttori regionali e devono essere contenute entro il limite massimo del 30% dell’importo complessivo approvato in fase di concessione del contributo.....”*.

Nello specifico si evidenzia che, ai fini della valutazione del limite massimo stabilito (entro il 30% dell’importo complessivo approvato in fase di concessione del contributo), sono da considerare sia le variazioni tra le singole categorie di spesa del quadro economico, ovvero del computo metrico, che le variazioni all’interno delle stesse categorie di spesa (es. da impianto elettrico capannone ad acquisto trattrice; da acquisto sarchiatrice ad acquisto scuotitore; da pavimentazione locale stoccaggio a murature locale stoccaggio, ecc..).

Resta inteso che non potranno essere presentate varianti ai progetti che non risultino, contestualmente, aver realizzato un avanzamento fisico pari, almeno, al 30% dell’intero investimento.

C) Eventuali richieste di modifiche aggiuntive e migliorative a carico del beneficiario

In presenza di eventuali richieste di modifiche aggiuntive e migliorative a carico del beneficiario, le stesse possono essere autorizzate dagli uffici istruttori regionali previa valutazione della coerenza con quanto stabilito al

paragrafo 10) delle disposizioni procedurali e sempreché le modifiche aggiuntive proposte siano commisurate alla dimensione tecnica aziendale ed al relativo potenziale produttivo dell'impresa agricola.

D) Variazioni fornitori e/o marca della macchina/attrezzatura senza aumento di spesa

Non sono da considerarsi variazioni al progetto eventuali cambi del fornitore e/o della marca della macchina e/o attrezzatura ammessa a contributo, qualora tale cambio sia adeguatamente motivato, con assunzione di responsabilità del beneficiario, ed i beni sostitutivi mantengono le medesime caratteristiche tecniche e funzionali di quelli originariamente ammessi. Quest'ultimo requisito dovrà essere attestato da tecnico competente abilitato iscritto all'albo professionale. Il beneficiario previa comunicazione, a mezzo PEC, agli uffici regionali competenti comunica preventivamente la variazione necessaria, che non è soggetta ad autorizzazione.

In sede di verifica finale dell'investimento, tale variazione sarà adeguatamente valutata dai controllori incaricati.

Si ritiene, pertanto, che le variazioni per come sopra descritte non rientrano nel campo di applicazione dei sottoparagrafi 10.3) e 10.4) delle disposizioni procedurali in parola.

Ovviamente non potranno essere oggetto di varianti, anche successive, le richieste di riutilizzo di eventuali economie derivanti dalla variazione in esame. In tal caso, l'intero procedimento dovrà essere ricorodotto nell'ambito di applicazione dei relativi sottoparagrafi 10.3) e 10.4) sopra menzionati.

E) Adeguamenti tecnici e/o economici al progetto

Al sottoparagrafo 10.4) delle disposizioni procedurali in parola è stabilito che: "Gli adeguamenti di importo inferiore o uguale al 10% del totale dell'investimento approvato possono essere effettuate dal beneficiario previa comunicazione, a mezzo PEC, agli uffici regionali competenti....".

Al riguardo si precisa che per tali adeguamenti, consentiti entro il 10% dell'investimento complessivo approvato, ai fini del calcolo concorrono sia le variazioni tra le singole categorie di spesa del quadro economico, ovvero del computo metrico, che le variazioni all'interno delle stesse categorie di spesa.

Per la determinazione della percentuale oggetto di adeguamento si ritiene dover precisare che la stessa è riferita all'importo oggetto di variazione (somma destinata ad altra tipologia di spesa) rispetto al totale dell'investimento approvato. A titolo esemplificativo si riporta quanto segue:

a) Totale investimento approvato € 100.000,00;
b) Spesa ammessa per realizzazione nuovo impianto di 4 ha di uliveto: € 30.000,00;
c) Altre spese ammesse € 70.000,00;
<u>Adeguamento tecnico e/o economico all'investimento approvato:</u>
d) Spesa per realizzazione nuovo impianto di 3 ha di uliveto (anziché 4 ha approvati): € 22.500,00;
e) Acquisto erpice a dischi, non previsto originariamente in progetto: € 7.500,00 (importo oggetto di variazione);
f) Altre spese ammesse in fase istruttoria: € 70.000,00 (importo invariato);
Determinazione % di adeguamento: $\frac{€ 7.500,00}{€ 100.000,00} * 100$ (e/a * 100) = 7,5%

Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni di cui ai predetti sottoparagrafi 10.3) e 10.4), si ritiene opportuno richiamare l'attenzione al rispetto dei relativi limiti % stabiliti, anche nel caso di ricorso ad eventuali ripetuti adeguamenti tecnici e/o economici al progetto, rientranti singolarmente entro il 10% dell'investimento complessivo approvato.

In tal caso dovrà essere valutato l'effetto cumulativo dei singoli adeguamenti, come pure l'effetto cumulativo di eventuale compresenza di adeguamenti tecnici e/o economici al progetto e variazioni tecniche e/o economiche sostanziali al progetto. In queste circostanze le variazioni complessive devono, comunque, attestarsi entro il 30% dell'importo complessivo approvato e le relative variazioni dovranno essere assoggettate alle disposizioni di cui al sottoparagrafo 10.4), ivi compreso il vincolo sull'avanzamento fisico sopra menzionato.

F) Recesso - Rinuncia dagli impegni

Questa casistica è disciplinata al paragrafo 13) delle disposizioni procedurali. L'eventuale richiesta di rinuncia ad un sottointervento e/o azione e/o tipologia di intervento ammesso, sarà valutata dal competente ufficio istruttorio anche in coerenza con quanto stabilito al paragrafo 10) "Variazioni al Progetto" delle medesime disposizioni, in quanto nella fattispecie si configura di fatto una variazione al progetto finanziato.

Pertanto, si rimanda al predetto paragrafo, laddove è stabilito, tra l'altro, che le variazioni sono ammissibili quando:

- *non comportano variazioni diminutive del punteggio attribuito all'operazione in sede di graduatoria definitiva;*
- *non compromettono l'organicità e la funzionalità complessiva dell'intervento.*

Resta inteso che tutti i chiarimenti di cui sopra costituiscono elementi a supporto delle relative disposizioni procedurali approvate con D.D.G. n. 7609/2016 ed è fatto salvo tutto quanto stabilito al paragrafo 10) e relativi sottoparagrafi delle stesse, ivi comprese le condizioni di ammissibilità laddove prevedono che le variazioni sono ammissibili quando:

- sono coerenti con gli obiettivi e le finalità della Misura;
- non comportano variazioni diminutive del punteggio attribuito all'operazione in sede di graduatoria definitiva;
- non compromettono l'organicità e la funzionalità complessiva dell'intervento;
- sono conformi a tutte le disposizioni procedurali ed attuative del bando;
- sono conformi a tutte le norme vigenti in materia di edilizia, urbanistica ed ambiente.

Precisazioni modalità presentazione domande di pagamento

In ragione di quanto evidenziato in premessa, con la presente circolare si coglie altresì l'occasione per definire alcune precisazioni in ordine alla presentazione delle domande di pagamento di anticipo, acconto (Stato Avanzamento Lavori) e di saldo, disciplinate al paragrafo 6) e relativi sottoparagrafi delle disposizioni procedurali approvate con D.D.G. n. 7609/2016 alle quali, comunque, si rimanda.

A) Nell'ambito del processo di dematerializzazione adottato dalla Regione Calabria, si precisa che le predette domande di pagamento dovranno essere prodotte unicamente attraverso la funzionalità disponibile sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Le stesse dovranno essere sottoscritte con firma elettronica mediante codice OTP, rilasciate dall'operatore con la firma elettronica (PIN statico) e corredate in allegato dalla relativa documentazione prevista dalle disposizioni procedurali in parola.

Ultimata la predetta procedura, la domanda di pagamento si intende regolarmente presentata e non è richiesta, al riguardo, alcuna trasmissione documentale e/o comunicazione PEC al competente Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari, eccezion fatta per la polizza assicurativa per come specificato al successivo punto B).

B) Relativamente alle domande di pagamento di anticipo resta confermato quanto sopra, specificando che la polizza assicurativa dovrà essere trasmessa in originale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla struttura dipartimentale competente.

C) Le domande di pagamento prodotte secondo le suddette modalità saranno assoggettate alla procedura prevista per l'esecuzione dei controlli delle misure non SIGC del PSR Calabria 2014/2020, nel rispetto anche delle disposizioni ARCEA, ed ogni eventuale comunicazione in ordine alla domanda di pagamento presentata sarà trasmessa al beneficiario all'indirizzo di posta PEC indicato nella medesima domanda.

A tal riguardo si evidenzia che la PEC ha lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento ed i singoli beneficiari hanno l'obbligo di mantenere attivo l'indirizzo PEC indicato, ovvero di comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo attivato in sostituzione di quello inattivo.

Resta inteso che le precisazioni di cui sopra costituiscono elementi a supporto delle relative disposizioni procedurali approvate con D.D.G. n. 7609/2016 ed è fatto salvo tutto quanto stabilito al paragrafo 6) e relativi sottoparagrafi delle stesse.

Ambito di applicazione

I chiarimenti e le precisazioni di cui sopra, per analogia delle argomentazioni trattate e per oggettiva uniformità attuativa, si estendono anche ai corrispondenti paragrafi e sottoparagrafi (*"Variazioni al Progetto"* e *"Domanda di Pagamento"*) delle disposizioni procedurali relative alle Misure 6.2.1, 6.4.1, 4.4.1 e 4.4.2, approvate con D.D.G. n. 13066 del 24/11/2017 (integrato e rettificato dal D.D.G. n. 120 del 22/01/2018), con D.D.G. n. 15524 del 28/12/2017, con D.D.G. n. 1133 del 01/03/2018 e con D.D.G. n. 1631 del 08/03/2018.

Resta inteso che i predetti chiarimenti e precisazioni costituiscono elementi a supporto delle relative disposizioni procedurali anzidette ed è fatto salvo tutto quanto stabilito ai corrispondenti paragrafi e sottoparagrafi (*"Variazioni al Progetto"* e *"Domanda di Pagamento"*) delle medesime disposizioni procedurali.